

Anche gli stabilimenti della Servizi Costieri srl sono risultati responsabili di movimentare quantità di rifiuti importantissime, sebbene inferiori a quelle della Nuova Esa srl, con un raggio di azione nazionale. Le conseguenze di tale attività criminose sono pesantissime per l'ambiente.

Per quanto riguarda la Nuova Esa srl, il comandante dei carabinieri NOE di Venezia, nel corso della sua audizione, ha riferito che, allo stato, erano ancora da smaltire 5.000 tonnellate di rifiuti le quali ancora creavano dei composti chimici ed erano ancora in fase di "lavorazione", laddove nel corso dell'anno 2014 era stato allontanato il rifiuto più pericoloso (ancora presente), costituito dal pentasolfuro di fosforo (un derivato dallo scarto di lavorazioni industriali): in sostanza, ciò che rimane dalla polvere dei fiammiferi. Peraltro, a contatto con l'acqua o con agenti atmosferici, questo composto chimico può causare incendi, anche di vasta portata.

Del resto, ciò che il NOE ha rinvenuto nei fusti accatastati nei capannoni della Nuova Esa non lasciava presagire nulla di buono. Invero, allorquando una ditta specializzata ha provveduto all'apertura dei fusti per il successivo reinfustamento, le relative operazioni sono state effettuate in un ambiente protetto, secondo le normative di sicurezza previste, quindi, in condizioni di temperatura controllata, di modo tale che tutta la fase di reinfustamento è stata svolta in sicurezza (anche se non sono mancate situazioni di pericolo per il personale intervenuto sul posto). Gli allontanamenti sono avvenuti nell'arco di 3/4 mesi e hanno portato al risultato della "bonifica" completa del pentasolfuro presente, per un quantitativo di circa 100 tonnellate, anche se è rimasta ancora una larga parte di rifiuti da allontanare (peraltro, nel 2013 è anche divampato un incendio).

Attualmente, non sono ancora terminate le operazioni di evacuazione dei rifiuti presso il sito inquinato di Marcon, tanto che, in data 13 novembre 2014, il sindaco ha adottato una ordinanza contingibile e urgente, affidando alla società regionale Veneto Acque spa il compito di provvedere alla messa in sicurezza dell'impianto mediante l'allontanamento e il corretto smaltimento dei rifiuti non pericolosi sottoposti a sequestro.

Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi presenti nel sito, si è già detto (cfr. capitolo I, paragrafo 4) che il sostituto procuratore della Repubblica in Venezia, dottoressa Francesca Crupi, nel corso dell'audizione del 17 marzo 2015, ha riferito che, avendo constatato che la situazione di pericolo non veniva rimossa, il suo ufficio aveva convocato il responsabile ambiente della regione, sicché, con un provvedimento del governatore Zaia, erano stati stanziati 2 milioni di euro, effettivamente poi utilizzati per l'appalto dei lavori per la rimozione dei rifiuti più pericolosi, i pentasolfuri, "che sono stati effettivamente rimossi e quindi la situazione è stata almeno smossa", come ha riferito lo stesso sostituto procuratore.

All'evidenza si è in presenza di illeciti penali che palesano le carenze amministrative degli apparati di controllo poiché alcune ditte erano progettualmente prive degli strumenti tecnici per trattare i rifiuti che introitavano, mentre sono del tutto prive di ogni validità sia le autorizzazioni generali a fare operazioni che strutturalmente non erano fattibili, sia le comunicazioni utilizzate fraudolentemente dagli impianti operanti in regime semplificato.

Infine, deve essere sottolineato il clima di generale omertà che ha consentito a tale attività illecita di protrarsi per tanto tempo e con la dimensione nazionale sopra descritta, anche grazie alla connivenza di tantissime imprese che, per puro profitto, hanno smaltito illecitamente i loro rifiuti conferendoli, per libera scelta, a imprenditori i quali, a loro volta, lavoravano sul territorio in piena autonomia e senza la presenza di organizzazioni di stampo mafioso. In conseguenza di tali illeciti il danno ambientale creato dalle tre società è enorme, con costi altissimi per lo Stato, che ancora oggi, a distanza di tanti anni dai fatti, sta smaltendo le sostanze pericolose rilasciate dagli impianti della Nuova Esa, cioè pentasolfuro di fosforo. Al danno ambientale e ai relativi costi deve essere infine aggiunto il danno sociale, posto che tali comportamenti illegittimi, protrattisi per molti anni, hanno sicuramente posto fuori mercato tutti quegli imprenditori che, al contrario, operavano correttamente.

12.4 - C&C spa

Altra importante indagine della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia ha riguardato la C&C spa. Le contestazioni mosse agli amministratori della società e nei confronti di plurimi soggetti che, a vario titolo, hanno interloquito a livello commerciale con la società costituiscono l'esito di una complessa attività di indagine intrapresa, nel corso dell'anno 2004, dal nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Treviso del Corpo forestale dello Stato.

Trattasi di attività investigativa da cui sono esitati due procedimenti: il n. 2039/04 r.g.n.r. e il n. 8139/04 r.g.n.r. I due procedimenti si sono sviluppati parallelamente e sono stati quindi riuniti (proc. n. 2039/04 r.g.n.r. della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia).

Già in epoca precedente all'anno 2004 la suddetta società era stata attenzionata dal suddetto nucleo investigativo in relazione alla gestione illecita di partite di rifiuti. Nel corso dell'anno 2004 il nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Treviso del Corpo forestale dello Stato acquisiva elementi dai quali si desumeva agevolmente che la società C&C stava gestendo illecitamente ingenti quantitativi di rifiuti, adottando le medesime modalità illecite già in passato riscontrate. Veniva pertanto avviata una nuova, articolata attività investigativa, finalizzata a verificare le direttrici e le caratteristiche dei suddetti flussi illeciti di rifiuti e, più in generale, le modalità gestionali attraverso cui operava la società. La C&C svolgeva attività di recupero rifiuti

presso gli impianti di Malcontenta, frazione di Mira, via Foscara, 22 (operante in regime semplificato) e di Pernumia, via Granze 30/A (operante, dapprima, in regime semplificato e, successivamente, anche in procedura ordinaria).

Le indagini svolte hanno permesso di acclarare che Cappelletto Fabrizio, nella qualità di socio, consulente ambientale e gestore di fatto della società C&C, nonché legale rappresentante della Digamma, società collegata alla C&C, in concorso con Rossi Luciano e con Chiarentin Graziano, legali rappresentanti della stessa C&C, in diversi periodi, e con numerosi altri coimputati, mediante più operazioni e con l'allestimento di mezzi ed attività continuative, svolgeva attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti in quanto cedeva, riceveva, trasportava, smaltiva - e, comunque, gestiva abusivamente - ingenti quantitativi di rifiuti (quantificabili in decine di migliaia di tonnellate) pericolosi e non pericolosi, allo scopo di conseguire i cospicui ingiusti profitti derivanti dall'abbattimento dei costi connessi all'espletamento secondo modalità corrette delle attività di recupero dei rifiuti.

In particolare, gli imputati ricevevano presso gli impianti di Malcontenta, frazione di Mira (VE) e di Pernumia (PD), negli anni 2002, 2003, 2004 e fino al mese di febbraio 2005 (quando i due impianti venivano sottoposti a sequestro preventivo) da aziende industriali, inceneritori, depuratori e centri di stoccaggio provvisorio, centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti, insuscettibili di essere ricevuti e lavorati da tali impianti, alla stregua delle autorizzazioni in loro possesso, tanto più che una consistente parte di tali rifiuti era pericolosa, per la presenza di percentuali di idrocarburi pesanti e di concentrazioni di metalli pesanti. Tali rifiuti non venivano lavorati ma venivano sottoposti a sommarie operazioni di impasto, del tutto inidonee a inertizzarli, operazioni volte unicamente a modificare - in modo peraltro approssimativo - le loro caratteristiche esteriori, in assenza totale di cicli produttivi idonei a conseguire la produzione di manufatti.

Quindi, la società e i suoi amministratori spacciavano e trasportavano le miscele così ottenute quale materia prima secondaria (conglomerato cementizi o cordoli) denominata "Conglogem" e, con grave pericolo e danno per l'ambiente, avviavano abusivamente i materiali per il loro "utilizzo" presso cantieri e insediamenti dislocati in varie parti del territorio nazionale, in particolare nelle regioni del Veneto, dell'Emilia Romagna e del Lazio. In conclusione, la C&C produceva conglomerato cementizio per costruzioni di strade, ferrovie e di infrastrutture, utilizzando rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, che provenivano da industrie chimiche, siderurgiche e termoelettriche.

Nello specifico, nel corso degli anni 2002-2003 e 2004-2005, gli impianti di Malcontenta e di Pernumia della C&C ricevevano enormi quantità di rifiuti, qualificati con CER 190814, che non avrebbero potuto ricevere, trattandosi di rifiuti connotati da percentuali di solventi, idrocarburi e

metalli pesanti, inidonei a consentirne il riutilizzo alla stregua di quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 paragrafo 12.16, tanto più che le concentrazioni di idrocarburi pesanti detenute dai rifiuti, in molteplici casi, erano pericolosi. In ogni caso si trattava di rifiuti che avrebbero dovuto essere ascritti a codici previsti nella categoria “19.02”, in quanto derivati dal trattamento chimico, fisico e biologico di rifiuti.

Per dare solo un’idea del giro di clienti, senza meno consapevoli dell’illiceità dei conferimenti, in via meramente esemplificativa è sufficiente considerare che, come contestato al capo A) dell’imputazione, nel corso degli anni 2002, 2003, 2004 e febbraio 2005 (quando sono stati sottoposti dal gip alla misura cautelare del sequestro preventivo), gli impianti di Malcontenta di Mira e di Pernumia della C&C ricevevano rifiuti CER 060503 non conformi a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 paragrafo 12.16, in relazione alla sommatoria dei valori dei parametri arsenico, cadmio, mercurio, tra le altre, dalle seguenti ditte: 1) Nuova Esa srl, con sede in Marcon, di cui si è detto, per alcune migliaia di tonnellate; 2) De Longhi spa, con sede in Treviso, per alcune centinaia di tonnellate; 3) Trafilerie di Cittadella srl con sede in Cittadella; 4) Verniciatura industriale Veneta srl con sede in Cazzano di Tramigna; 5) Limonta spa, con sede in Costa Masnada; 6) Officine e smalterie Vicentine spa, con sede in Sarcedo; 7) Trattamenti Roncari srl con sede in Curtarolo; 8) Ne.ce spa, con sede in Borgoricco, per varie decine di tonnellate; 9) Cambrex Profarmaco Milano srl, con sede in Milano; 10) Cambrex Profarmaco Milano srl; 11) Niagara srl di Poggio Renatico; 12) AdriaJet srl di Cesenatico; 13) Nuova Amit srl di Castelnuovo del Garda; 14) Ecoveneta spa di Vicenza; 15) Nova Spurghi srl di Brescia; 16) GEA srl di Egna; 17) A.D.A. srl di Conegliano; 18) Meplar srl di Villafranca di Verona; 19) Stmicroelectronics srl con sede in Agrate Brianza; 20) Bessel srl con sede in Monza; 21) Sacchettificio Nazionale Corazza srl, con sede in Ponte S. Nicolò; 22) Manifattura Lane GMF spa con sede in Valdagno; 23) Ilta Inox spa con sede in Robecco d’Oglio; 24) dalla General Tubi spa con sede in Torino.

Ancora, tra i “clienti” fornitori di rifiuti alla C&C vi erano numerose imprese di diverse regioni italiane che conferivano fanghi, connotati da percentuali di metalli pesanti e da concentrazioni di idrocarburi pesanti tali da determinare la pericolosità dei rifiuti. Peraltro, tra i clienti fornitori della C&C compare anche la società Endesa Italia, che gestisce le centrali termoelettriche di Ostiglia, Tavazzano e Monfalcone e che ha conferito alla C&C i rifiuti di tali centrali (capi P, Q, R).

Ancora, la C&C, negli anni in contestazione, ha smaltito decine di migliaia di rifiuti consistenti in ceneri pesanti e scorie, derivanti da processi di combustione presso impianti di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani e ospedalieri, siti in Veneto, Piemonte e Emilia Romagna. Le successive operazioni svolte dal Cappelletto e dai coimputati, ai quali il pubblico Ministero ha contestato anche il reato associativo, consistevano in una fraudolenta miscelazione di

tali rifiuti che, con la denominazione di “conglomerato”, venivano venduti a imprese operanti sul territorio nazionale, che li hanno utilizzati sia in opere pubbliche, sia in fabbricati di civile abitazione, ovvero venivano ceduti ad altri impianti o, infine, interrati.

Al fine di avvalorare la qualità e la validità del prodotto venduto (“conglomerato”), il Cappelletto si avvaleva di false certificazioni, rilasciate da laboratori di analisi compiacenti, ovvero di perizie giurate stragiudiziali, dimesse presso la cancelleria del tribunale di Padova, ovvero di perizie tecniche di liberi professionisti, i quali, contrariamente al vero, all’esito di asseverate benché false indagini analitiche, attestavano che la C&C produceva materie prime con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore, o comunque nelle forme usualmente commercializzate, sprovviste di profili di pericolosità per l’ambiente, nel pieno rispetto della normativa e, in particolare, del D.M. 5 febbraio 1998.

A proposito dell’utilizzo del “conglomerato” nei lavori pubblici, va posto in evidenza che tale rifiuto è stato utilizzato quale materia prima secondaria per realizzare il rilevato della nuova linea ferroviaria di alta capacità Venezia/Padova (cantiere di Arino di Dolo), nonché per realizzare i sottofondi stradali dei comuni di Granze (viabilità di accesso all’area artigianale) e di Padova (cavalcavia “Camerini - Guicciardini). In tutte le opere pubbliche anzidette l’uso del “conglomerato” ha causato l’inquinamento dei siti interessati, determinando la necessità di sottoporre le aree alle procedure di messa in sicurezza e bonifica, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 471/1999, con la rimozione di tutto il “conglomerato” già messo in opera. In via alternativa a tale utilizzo il Cappelletto e i suoi sodali dissimulavano il fraudolento “smaltimento” di rifiuti mediante fatture di vendita e operazioni di “giro” contabile, così svolgendo, in modo professionale, il riciclaggio illecito di rifiuti previo cambio del codice CER, a tal punto da concretizzare, anche in concorso con altri soggetti, veri e propri flussi continuativi organizzati per il traffico e lo smaltimento illecito di rifiuti.

Invero, il passaggio dei rifiuti da un impianto all’altro, anziché essere funzionale ad assicurare il loro concreto recupero (totale o parziale), ovvero essere finalizzato a favorirne o consentirne il loro smaltimento, rappresentava per gli imputati l’occasione per attuare operazioni di “declassificazione” meramente cartolare di tali rifiuti. Tale operazione veniva realizzata mediante l’attribuzione di diverso codice CER rispetto a quello originario (compatibile con la destinazione che si intendeva fraudolentemente ad essi conferire) e con la conseguente declassificazione dei rifiuti in “materie prime”, pur nella totale assenza di operazioni di trattamento, idonee a immutare la natura dei rifiuti medesimi, che fuoriuscivano dall’impianto sulla scorta di un mero documento di trasporto.

In via esemplificativa, con tali modalità 350.000 kg di rifiuti CER 100121, 060503 e 100102, provenienti dalle centrali termoelettriche di Ostiglia, Tavazzano e Monfalcone, gestite dalla società

Endesa Italia, dopo essere stati sottoposti a operazioni di mero “giro bolla” presso gli impianti della C&C (con l’intermediazione commerciale fraudolenta della Tre Esse-Service Solution di Bragato Flavio & C snc di Chiarano, il quale svolgeva attività di intermediazione nel campo della gestione dei rifiuti e con la complicità di Busolin Giovanni, nella qualità di socio amministratore della Fratelli Busolin Autotrasporti, aderente all’Euro Car Consorzio trasporti), venivano cartolarmente ricevuti con codice CER 101206 e 101299 dagli impianti della Boccato snc, che a sua volta li avviava a “utilizzo”. Tutto ciò al fine di conseguire e/o far conseguire ai correi i cospicui ingiusti profitti derivanti dall’abbattimento dei costi connessi all’espletamento delle attività di recupero dei rifiuti, secondo modalità corrette. Si tratta di un sistema utilizzato plurime volte dalla C&C, ma il dato più preoccupante di questa vicenda è costituito dal fatto che alla C&C si sia rivolta la Endesa, che è la più grande società di energia elettrica della Spagna, la cui attività è prevalentemente concentrata sul mercato iberico (peraltro, nell’anno 2007 Enel ha acquisito il 9,9 per cento di Endesa, affermando di detenere in via diretta ed indiretta il 24,9 per cento del capitale).

Ora, il fatto che una multinazionale possa attuare un programma di illecito smaltimento dei rifiuti delle sue centrali elettriche italiane costituisce fatto davvero eclatante, proprio di un Paese da terzo mondo, dove non vi sono regole da osservare, ma solo connivenze e/o complicità illecite, che tutto consentono, in una situazione di assoluta impunità. Del resto, la Endesa era in buona compagnia, considerato che numerosi gestori di impianti di termovalorizzazione hanno conferito alla C&C ceneri pesanti e scorie, derivanti da processi di combustione presso impianti di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani e ospedalieri, in particolare l’Alto Vicentino ambiente di Schio, l’Acegas-Aps di Padova, il Consorzio Servizi Verbano Cusio Ossola, con sede a Mergozzo (VB), il Mengozzi di Forlì.

Tali rifiuti, dopo essere stati sottoposti presso gli impianti della C&C a semplici operazioni di vagliatura, venivano poi avviati abusivamente presso insediamenti e siti non autorizzati a riceverli (Bartoli Sante, titolare della omonima ditta individuale, Cignini Giuseppe, titolare della ditta Pezzolane e derivati di Capranica VT). In questa vicenda è coinvolto anche Mestrinaro Lino, legale rappresentante della omonima società; anche la Mestrinaro operava, in provincia di Treviso, nell’illecito smaltimento dei rifiuti della C&C. Il Mestrinaro procedeva alla miscelazione del “conglomerato” conferito dalla C&C con altro materiale inerte onde pervenire alla diluizione degli inquinanti e lo impiegava in cantieri, tra cui quello dell’alta capacità delle Ferrovie dello Stato sulla tratta funzionale Padova-Mestre, cagionando l’inquinamento della porzione di rilevato ricadente nel comune di Vigonza, con la conseguente necessità di sottoporre l’area alle procedure di messa in sicurezza e bonifica (capo M). Naturalmente, i rapporti tra le due società erano molto stretti, in quanto, già negli anni 2002-2003, trattavano lo stesso tipo di prodotto, cioè rifiuti come materia

prima secondaria. A tale proposito si pensi al “conglomerato cementizio”, detto conglogem, della C&C e al “Rilcem” (un misto di scorie metallurgiche utilizzato come rilevato/sottofondo) della Mestrinaro, nonché al fatto che entrambe le società facevano ricorso a operazioni di “giro contabile”, allo scopo di mascherare lo smaltimento fraudolento di rifiuti.

Sono state acquisite agli atti, oltre alla richiesta di rinvio a giudizio, in data 26 giugno 2006, di Cappelletto Fabrizio (gestore di fatto della C&C), anche la sentenza di patteggiamento della pena del gup del tribunale di Venezia, n. 525/07 del 21 giugno 2007, irrevocabile in data 20 ottobre 2007, pronunciata nei confronti di nove imputati, tra cui il Cappelletto (doc. 258/14). In particolare, Cappelletto Fabrizio ha patteggiato una pena nella misura di anni tre di reclusione (interamente condonata *ex lege* 241 del 2006), unificati i reati da lui commessi sotto il vincolo della continuazione, con l’ordine a suo carico del ripristino dello stato dell’ambiente. Anche gli altri imputati Dal Ben Claudia, Boccato Giancarlo, Chiapperin Patrizio, Chiapperin Denis, Mestrinaro Lino, Musacco Alessandro, Berto Giorgio e Garavini Luigi hanno patteggiato una pena di pochi mesi, anch’essa condonata. Per il procedimento ordinario (n. 2039/2004 r.g.n.r. - mod. 21), nei confronti degli altri coimputati, dopo la condanna, assai pesante, inflitta in primo grado dal tribunale di Venezia con sentenza del 10 settembre 2009, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 343 del 7 marzo 2013 (doc. 587/5), ha dichiarato estinto i reati per intervenuta prescrizione, con sostanziale mantenimento delle condanne ai risarcimenti in favore delle parti civili costituite: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del mare; regione Veneto; regione Emilia Romagna; provincia di Venezia; provincia di Padova; provincia di Treviso, provincia di Rovigo; provincia di Verona; provincia di Forlì-Cesena; comune di Monselice; comune di Ceregnano; comune di Mira; comune di Due Carrare; comune di Battaglia Terme; comune di Pernumia; comune di Padova; Legambiente Italia; WWF Italia; tutte le parti sono state rimesse innanzi al giudice civile per la determinazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, venendo liquidate provvisoriamente esecutive di vario importo. L’elevato numero degli enti territoriali coinvolti dà le dimensioni del traffico dei rifiuti e l’entità dei danni ambientali causati dal Cappelletto e dai suoi sodali.

In sostanza è accaduto che hanno subito una condanna penale in via definitiva solo gli imputati che hanno patteggiato la pena, mentre rimane problematico il risarcimento dei danni subiti dalle numerose amministrazioni pubbliche anzidette, risarcimento demandato al giudice civile per tutti gli altri imputati, salvati dalla prescrizione del reato pur se le loro responsabilità sono state riconosciute anche in sede di appello.

Dopo il sequestro degli impianti di Mira (VE) e di Pernumia (PD), l’attività della C&C è cessata ed è intervenuta la dichiarazione di fallimento della stessa. Tuttavia, come risulta dalla

relazione dell'ARPAV (doc. 21/2), nel sito di Pernumia in via Granze 30/A sono stati abbandonati rifiuti stimabili in circa 52.000 tonnellate.

Nel 2013 il comune di Pernumia ha affidato al Consorzio Bacino Padova 3 la messa in sicurezza del sito con parziale asporto di rifiuti. I costi di bonifica sono stimati in 12 milioni di euro, a fronte dei quali la regione Veneto ha al momento finanziato 500.000 euro e la provincia di Padova 200.000 euro (la gravità della situazione dell'area ex C&C del comune di Pernumia sarà illustrata in apposito paragrafo, 7.1, contenuto nel capitolo sulla provincia di Padova).

Per quanto riguarda gli impianti siti nel comune di Mira, frazione Malcontenta, via Foscarà, 22, l'ARPA Veneto ha comunicato (doc. 477/2) che il comune di Mira e la provincia di Venezia stanno procedendo, tramite intervento sostitutivo, al ripristino delle aree, con conseguente avvio a smaltimento dei rifiuti in sequestro. In realtà l'operazione è ben lungi dall'essere completata dal momento che uno dei due capannoni in cui la C&C svolgeva la propria attività illecita, è pieno di rifiuti (fanghi, terreni e ceneri), con seri rischi di stabilità. In particolare, in data 12 maggio 2015, su richiesta di questa Commissione di inchiesta, tecnici dell'ARPA Veneto, personale tecnico del comune di Mira e della provincia di Venezia hanno eseguito un sopralluogo presso i fabbricati siti in via Foscarà, 22 di Mira, costituenti l'ex impianto di gestione rifiuti della C&C spa (doc. 477/2).

In tale sopralluogo viene dato atto che, su incarico del comune di Mira, la società ing. Cirino srl aveva già provveduto a rimuovere e ad avviare a smaltimento i rifiuti presenti nelle aree esterne dei due capannoni nei quali operava la società, salvo che per alcuni *new jersey* e contenitori in plastica da metro cubo vuoti, che non erano stati ancora asportati. Inoltre, mentre uno dei due capannoni risultava completamente vuoto e ritinteggiato, l'altro capannone risultava completamente pieno di cumuli di rifiuti, riconducibili a fanghi, terreni e ceneri, distribuiti su tutta la superficie del capannone per un'altezza variabile tra 1,5 e 2 metri.

Nell'ambito del sopralluogo sono stati effettuati alcuni rilievi fotografici riportati nella relazione tecnica depositata (doc. 477/2). In conclusione, l'esito del sopralluogo effettuato dall'ARPA ha posto in evidenza problemi concernenti la stabilità del capannone in cui sono ancora presenti rifiuti, ma non ha riscontrato situazioni anomale che possano interferire con le matrici ambientali. Al riguardo, l'ARPA Veneto suggerisce di procedere alla rimozione immediata di tali rifiuti, stante la possibilità che, in relazione al decennale tempo trascorso dal sequestro, la rilevata azione corrosiva della matrice cementizia possa proseguire, riproponendo le problematiche di staticità, già constatate in precedenti perizie commissionate.

12.5 - Ecolando

Tra le altre operazioni di contrasto ai reati ambientali e ai traffici illeciti di rifiuti, la relazione del prefetto di Venezia (doc. 37/1) segnala l'attività d'indagine, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia presso la procura della Repubblica in Venezia, svolta dal Corpo forestale dello Stato e dal comando provinciale dei carabinieri di Venezia, che ha portato, nel mese di settembre di 2014, all'arresto dei titolari - padre e figlio - della ditta di smaltimento di rifiuti "Ecolando srl", con sede di stoccaggio a Fossò, per il reato di traffico illecito di rifiuti e di falso in registri e notificazioni. A sua volta, il questore di Padova, Ignazio Coccia, nel corso dell'audizione del 20 novembre 2014, ha riferito di una indagine condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Venezia unitamente al Corpo forestale dello Stato di Venezia concernente la falsificazione delle certificazioni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che, nell'ambito della cosiddetta "Operazione Falsimonia", aveva portato agli arresti domiciliari dei due titolari della "Ecolando srl" di Sant'Angelo di Piove di Sacco, Tiziano e Nicola Lando, nonché al sequestro dell'azienda, che ha due sedi con relativi impianti, una a Fossò (VE) e l'altra a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), con numerose perquisizioni nelle province di Venezia, Padova, Ferrara, Bologna e Modena, effettuate nel mese di settembre 2014.

Come risulta dall'ordinanza del 15 settembre 2014 del gip presso il tribunale di Venezia, che ha applicato a Lando Tiziano (classe 1950) e a Lando Nicola (classe 1975) la misura degli arresti domiciliari (doc. 63/4), nonché dall'ordinanza in pari data dello stesso gip, che ha disposto il sequestro preventivo degli impianti di Fossò e di Sant'Angelo di Piove di Sacco (doc. 63/3), i Lando svolgevano attività di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sulla scorta del decreto AIA n. 19 del 31 marzo 2010, integrato dal decreto AIA n. 63 del 19 settembre 2013 della regione Veneto. Costoro, al fine di conseguire i cospicui ingiusti profitti derivanti dall'abbattimento dei costi connessi all'espletamento secondo modalità corrette delle attività di recupero rifiuti, con molteplici operazioni e con l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedevano, ricevevano, trasportavano e, comunque, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche aumentandone fraudolentemente il peso, al fine di percepire ulteriori indebiti guadagni.

Secondo l'accusa (pubblico Ministero, dottor Giovanni Zorzi, proc. pen. n. 2411/2013 r.g.n.r. mod. 21 - direzione distrettuale antimafia), confermata dalla sentenza di patteggiamento della pena di cui si dirà di seguito, nel periodo compreso tra il 26 giugno 2013 e il 9 agosto 2013, e in quello compreso tra il 20 ottobre 2013 e il 21 novembre 2013, i Lando, che presso i loro impianti avrebbero potuto introitare e trattare solo rifiuti corrispondenti al codice CER 150106 (costituiti da carta, cartone e simili), viceversa, ricevevano presso l'impianto di Fossò (VE) e di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi (CER 150101) e non pericolosi

(CER020304, CER040109, CER 040222, CER070213, CER120105, CER150101, CER150102, CER150106, CER150203, CER160122, CER170203, CER170604, CER170904, CER200139, CER200140, CER200203, CER200301, CER200303, CER200307), così acclarati, sulla base del codice CER attribuito a ciascuna partita in entrata presso i due impianti anzidetti.

Quindi i due imputati mutavano il codice CER per le intere quantità ricevute senza che sulle suddette partite di rifiuti venisse esperita qualsivoglia operazione di recupero, attribuendo loro il codice CER191212 in uscita. Com'è noto il CER191212 è un codice destinato ad essere attribuito a residui generati dal trattamento meccanico dei rifiuti presso gli impianti di gestione rifiuti e, in quanto scarto derivante da operazioni di recupero, gode del pagamento dell'ecotassa in misura ridotta nel conferimento dei rifiuti in discarica. Nel caso di specie, invece, veniva conferita fraudolentemente identità di residui generati da operazioni di recupero a rifiuti che non erano in alcun modo sottoposti a processi di recupero.

Inoltre venivano effettuate illegittime miscele di rifiuti di diversa tipologia, introitati tutti con causale recupero (R13) e smaltimento (D15), con i rifiuti esitati dalle operazioni di selezione e cernita allo scopo di usufruire illecitamente del pagamento in misura ridotta del tributo dovuto per il loro conferimento in discarica, così risparmiando non solo sui costi di trattamento e di manodopera, ma omettendo anche di effettuare investimenti in strutture e mezzi necessari per una corretta gestione dei rifiuti loro conferiti.

All'esito di tale continuativa illecita gestione dei rifiuti in entrata i due indagati iscrivevano - o facevano iscrivere - molteplici false annotazioni sui registri di carico e scarico, come previsto dall'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in relazione alle quantità, alle caratteristiche fisiche e alle operazioni di recupero esperite sui rifiuti. In particolare, gli imputati attestavano falsamente operazioni di recupero mai avvenute, attività di miscelazione/accorpamento diverse da quelle effettivamente avvenute, l'ingresso di quantità fittizie di rifiuti e procedevano all'abusiva modifica dei codici CER dei rifiuti in entrata. Inoltre, i Lando indicavano come rifiuti conferiti agli stabilimenti da loro gestiti partite di materiale mai effettivamente transitate per gli stessi (in quanto destinate direttamente a stabilimenti terzi per il loro smaltimento o il loro recupero) materiali che, tuttavia, in concorso con i produttori, venivano fatti falsamente risultare come conferiti all'Ecolando srl solo per operare il mutamento del codice CER, ossia per operare quello che secondo la terminologia in uso nell'ambiente di riferimento viene definito "giro bolla".

Con tali modalità truffaldine, la "merce" non cambiava solo nome, ma anche tipologia e quel che non poteva essere portato in discarica, perché non trattato, diventava "buono". In data 29 gennaio 2015, come si detto, è intervenuta sentenza di patteggiamento, peraltro, impugnata dall'imputati con ricorso per cassazione, con l'evidente finalità di sottrarsi all'immediato passaggio

in giudicato della sentenza (doc. 275/8). I due Lando hanno patteggiato la pena di mesi nove di reclusione ed euro 20.000 di multa, in relazione ai reati contestati in concorso di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 484 del codice penale, con prescrizioni alla società al fine di evitare il ripetersi dell'attività illecita.

Appare evidente che i due imputati hanno chiesto il patteggiamento della pena all'esclusivo scopo di ottenere il dissequestro dei due impianti. Ciò che emerge evidente da questa vicenda processuale è la lieve entità della pena inflitta ai due imputati, ai quali, peraltro, non è stata contestata la continuazione interna di cui all'articolo 81 del codice penale in funzione delle plurime attività di gestione illecita dei rifiuti da loro effettuate. Nella specie, la pena è stata determinata partendo dal minimo di legge di anni uno di reclusione, a fronte della gravità dei reati ambientali accertati, con decine di migliaia di tonnellate di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, trattati illecitamente dagli imputati. Peraltro, in questa sede, deve essere sottolineato un dato allarmante che riguarda i precedenti processuali dei Lando, concernenti tutti l'illecito trattamento dei rifiuti nei due impianti anzidetti. Si tratta procedimenti penali che, allo stato, non sono stati ancora definiti con sentenze passate in giudicato e che, all'evidenza, non hanno turbato più di tanto i due Lando, mancando il sequestro e il conseguente blocco dei due impianti da loro gestiti.

A tale proposito, merita di essere sottolineato che nell'ordinanza con cui il gip presso il tribunale di Venezia, in data 15 settembre 2014, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Lando Tiziano e Lando Nicola (doc. 63/4), si legge testualmente che: *“Dagli atti risulta che la società ECOLANDO SRL non è nuova alla attenzione della A.G., in quanto la stessa è stata già fatta oggetto di svariate indagini, in specie, negli anni 2004-2006, della indagine confluita nel procedimento n. 15150/03 r.g.n.r. della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia, nel corso della quale sono state emesse tre misure cautelari ed è stata promossa azione penale (concluse le indagini in data 5/3/2009), allo stato non ancora definita (cfr. informativa dd. 4/2/2014, pagina 381 s. degli atti, da cui risulta che sulla ECOLANDO SRL e sui suoi legali rappresentanti risultano essere stati iscritti anche i procedimenti n. 2166/09 r.g.n.r. presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia e n. 2917/2013 r.g.n.r. presso la medesima procura della Repubblica). I fatti/reato oggetto della richiesta cautelare in esame sono, tuttavia, diversi da quelli oggetto del procedimento n. 15150/03 r.g.n.r., (gli unici per i quali sono stati emesse misure cautelari), e successivi agli stessi, (riguardando il periodo relativo all'anno 2013), di talché va sin da ora esclusa la sussistenza delle condizioni previste per l'applicazione del regime di cui all'articolo 297 c.p.p. (che concerne il computo dei termini di durata di più misure cautelari nei casi di connessione di reati, che nella specie è stata esclusa). Dagli atti risulta, ancora, che le indagini venivano espletate a mezzo di video riprese; di intercettazioni telefoniche; di*

ispezioni; di acquisizioni documentali e di riscontri tra la documentazione relativa ai carichi e scarichi di rifiuti presso gli stabilimenti della ECOLANDO SRL e gli esiti delle video riprese.....”.

Si aggiunga, poi, che per Tiziano e Nicola Lando, nonché per altri sei coimputati (Marchesin Maria, Marchesin Lorenzo, Casarin Michele, Casarin Moreno, Nordio Cristiano, Marchesi Francesco), vi è la richiesta di rinvio a giudizio della direzione distrettuale antimafia di Venezia (pubblico Ministero, dottor Giovanni Zorzi), in relazione ad altro procedimento penale (proc. pen. n. 4409/12 r.g.n.r.), concernente l’illecito smaltimento di rifiuti presso l’impianto della Ecolando srl di S. Angelo di Piove di Sacco (PD) nel periodo compreso tra il 2007 e il 2009 (doc. 51/2).

Invero, secondo l’accusa, la Ecolando srl, con l’intermediazione di un’altra società, la Bruneco srl, facente capo ai coimputati Marchesin Lorenzo, Casarin Michele, Casarin Moreno, riceveva da molte imprese rifiuti di varia natura che non corrispondevano al CER 150106 (unica tipologia di rifiuti ammessa nell’impianto). Tali rifiuti, non consentiti, erano costituiti prevalentemente da plastica (reggette in plastica, bottiglie e bicchieri in plastica), nylon, gomma, polistirolo, vetro, poliuretano espanso, legno, alluminio, o rifiuti aventi colorazione scura e carattere polverulento, tipici della pulizia dei pavimenti. Nella specie è accaduto che la Bruneco srl non solo si occupava di tutte le formalità correlate alla gestione di tali rifiuti (assegnazione del codice CER, predisposizione dei formulari di trasporto, identificazione dell’impianto di destinazione e via dicendo), ma espletava anche il materiale trasporto dei rifiuti, che venivano avviati abusivamente, connotati con CER 150106, all’impianto di recupero sito in S. Angelo di Piove di Sacco (PD), condotto dalla ditta Ecolando s.r.l..

Ciò che colpisce in quest’ultima vicenda processuale è il coinvolgimento di un elevatissimo numero di aziende, anche di spessore del Veneto e del Friuli Venezia Giulia (si pensi solo alla filiale di Venezia-Mestre della Gondrand spa, primaria società di trasporti nazionali e internazionali), che grazie ai Lando smaltivano i loro rifiuti in modo illecito e per di più in quantità industriali. In via esemplificativa, si evidenziano i rifiuti prodotti dalle ditte Tycon Technoglass srl, corrente in S. Donà di Piave (VE), F.D.V. Group spa, corrente in Salzano (VE), ECOR spa, corrente in San Vendemiano (TV), Casagrande spa, corrente in Fontanafredda (PN), T.B. Service srl, corrente in Venezia, Gondrand spa, corrente in Venezia-Mestre, Consorzio Venice Link di Mogliano Veneto (TV), Idromacchine srl, corrente in Venezia-Mestre, Corte srl, corrente in Buja (UD).

In conclusione, sul punto, i due Lando, nel corso di oltre dieci anni di attività, hanno gestito in modo illecito rifiuti pericolosi e non pericolosi presso gli impianti di Fossò (VE) e di Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD), senza che le istituzioni (magistratura e organi di vigilanza) siano stati in grado di intervenire tempestivamente per interrompere tale illecita attività, finendo con il creare nel

Veneto un sistema alternativo a quello legale. Tuttavia, sulla vicenda della Ecolando la Commissione di inchiesta condivide le valutazioni espresse dal dottor Giovanni Zorzi, sostituto procuratore della Repubblica in Venezia il quale, nel corso della sua audizione del 17 marzo 2015, ha riferito che, in sede di sequestro preventivo degli impianti della Ecolando, il problema è stato quello di evitare il fallimento della società, con la chiusura dell'azienda, il licenziamento dei dipendenti e la fine dell'indotto che lavorava intorno all'azienda. Di qui lo sforzo di tentare di rimettere l'azienda sulla "retta china", mediante una serie di prescrizioni e di pressioni che, nel caso di specie, ha esercitato la procura della Repubblica, in sede di sequestro preventivo insieme al giudice per le indagini preliminari, in maniera da ottenere il risultato che la ditta lavorasse in maniera corretta. In definitiva, il gip ha dunque riconosciuto l'impegno dei due Lando, Nicola e Tiziano, nel salvataggio l'azienda che, con l'impegno delle maestranze e con il credito bancario, aveva ripreso ad operare correttamente nel mercato.

12.6 - CAL srl

Altra attività di miselazione illecita di rifiuti è quella svolta da Candian Loris, nella sua qualità di legale rappresentante della CAL srl, nonché di responsabile tecnico dell'impianto di detta società sito anch'esso in Fossò (VE). La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 1181 (doc. 587/8), pronunciata in data 8 ottobre 2012 e depositata in data 29 novembre 2012 (proc. pen. 6814/2008 r.g.n.r.), quanto ai fatti contestati al capo H), concernenti plurime attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), consumate negli anni 2006, 2007 e 2008, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto sul punto, stante l'assoluta genericità dei motivi addotti (articoli 581 e 591 del codice di procedura penale), dichiarando l'esecutività della sentenza del tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, pronunciata in data 29 settembre 2011 e disponendone l'esecuzione.

Quindi, la Corte, dopo aver mandato assolto l'imputato dai reati a lui ascritti dalla lettera C) alla lettera G) della rubrica ravvisata la continuazione tra i fatti contestati al capo A) e quelli contestati al capo H), riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta dal tribunale in anni uno, mesi nove e giorni dodici di reclusione, oltre al risarcimento dei danni, liquidati nella somma di euro 10.000,00, in favore della provincia di Venezia, costituitasi parte civile. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, Candian Loris ha proposto ricorso per cassazione, in data 23 gennaio 2013. Comunque, non essendo nel frattempo intervenuta la sentenza della Suprema Corte, il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestato al Candian, è destinato a sicura prescrizione, che nella precedente disciplina matura nel termine di anni sette e mesi sei, a partire dal 2008.

L'elenco dei fatti addebitati al Candian è davvero impressionante e i relativi documenti di prova sono contenuti in numerosi faldoni depositati. Candian Loris esperiva presso l'impianto di Fossò una continuativa e lucrosa attività di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, dapprima sulla scorta del decreto provinciale n. 62187/03 del 25 settembre 2003 (integrato con decreto n. 70782/03, del 30 ottobre 2003), poi, del decreto provinciale n. 56825/04, del 31 agosto 2004; successivamente, sulla scorta dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n.210 del 28 dicembre 2007 della regione Veneto (ricognitiva del decreto provinciale n. 56825/04, del 31 agosto 2004). Quindi, il Candian, al fine di conseguire i cospicui ingiusti profitti derivanti dall'abbattimento dei costi connessi all'espletamento secondo modalità corrette delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative, cedeva, riceveva, trasportava, smaltiva e, comunque, gestiva abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (quantificabili in migliaia di tonnellate) pericolosi e non pericolosi, delle più varie tipologie. In particolare, il Candian, come le stesse modalità poste in essere dai due Lando, che peraltro operavano anche loro nello stesso territorio del comune di Fossò, avviava integralmente a smaltimento negli anni 2006, 2007 e 2008 ingenti partite di rifiuti ricevuti con causale di recupero, per molte migliaia di tonnellate (circa 3,164 tonnellate di rifiuti, nel corso dell'anno 2006, e circa 3,892 tonnellate di rifiuti, nel corso dell'anno 2007), senza esperire sulle suddette partite di rifiuti qualsivoglia operazione di recupero, ma semplicemente limitandosi ad attribuire, in modo del tutto abusivo e fraudolento, alla totalità dei rifiuti il CER 191212.

Tale codice è destinato ad essere assegnato ai residui generati dal trattamento meccanico dei rifiuti presso gli impianti di gestione rifiuti, con la conseguenza che, in quanto scarto derivante da operazioni di recupero, i rifiuti contrassegnati dall'anzidetto codice CER godevano del pagamento dell'ecotassa in misura ridotta nel conferimento dei rifiuti in discarica. In sostanza, l'imputato conferiva in modo fraudolento parvenza di residui generati da operazioni di recupero a rifiuti, ma che in realtà non erano mai stati sottoposti a processi di recupero, conseguendo, in tal modo, gli ingiusti profitti derivanti sia dall'evasione dell'ecotassa, sia dal notevole risparmio economico realizzato, dal momento che non veniva effettuato alcun effettivo trattamento e recupero dei rifiuti.

In particolare, il Candian, dopo aver esperito presso l'impianto di Fossò operazioni di miscelazione di rifiuti pericolosi (codificabili come operazioni D13), provvedeva sistematicamente a connotare le miscele così realizzate con codici CER, che non davano conto delle operazioni di miscelazione esperite, omettendo di segnalare agli impianti di destinazione il fatto che presso lo stabilimento della CAL srl era stata effettuata la miscelazione di rifiuti di produttori diversi. Con tali modalità operativa, il Candian conferiva a rifiuti di varia origine ingannevole parvenza di provenienza da un unico produttore, senza distinzione alcuna tra rifiuti destinati a recupero e rifiuti

destinati allo smaltimento, così pregiudicando il loro corretto trattamento. Tutto ciò, nonostante che tali rifiuti, anche visivamente, non corrispondessero al CER ad essi conferito dal produttore e, pertanto, erano chiaramente di incerta provenienza e tipologia.

Significativo del vasto giro di affari illeciti era il fatto che il Candian abbia introitato ingenti quantitativi di rifiuti con il codice CER 150106, finanche dai cantieri della Fincantieri Cantieri Navali spa, nonostante che, nel caso specifico, si trattasse di rifiuti costituiti da miscele eterogenee, costituite da imballaggi, residui di rifiuti urbani indifferenziati, materiale misto da demolizione, film plastici, cartoni, e rifiuti, anche pericolosi, di varia natura. Sul punto merita di essere sottolineato il fatto che la Fincantieri spa è uno dei più importanti complessi cantieristici navali d'Europa e del mondo. Si tratta di un'azienda pubblica italiana, già di proprietà dell'IRI fin dalla sua fondazione, oggi controllata 72,5 per cento dalla Fintecna spa, finanziaria del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, il Candian avrebbe dovuto respingere tali rifiuti; viceversa, l'imputato, omettendo di procedere a puntuali accertamenti analitici sugli stessi, impartiva ai suddetti rifiuti trattamenti gestionali non adeguati e destinazioni inammissibili. All'evidenza, anche per la Fincantieri, balzata agli onori della cronaca proprio per una vicenda di rifiuti, era interessata a tale smaltimento illecito.

Gli impianti destinatari di tale illecita miscelazione sono stati: la Eco Energy spa di Noventa di Piave, la Vidori Servizi Ambientali spa, la Eco Idea srl, la Bridge srl ed altri, ai quali non veniva segnalato che le partite inviate erano derivate dalla miscelazione di rifiuti di produttori diversi e che i rifiuti detenevano, fra le altre, anche le caratteristiche di pericolo (H04, H05, H06, H14, H13, H04, H03A, H03B), aventi codice CER 150202 in luogo del prescritto codice CER 190204.

Sicuramente Candian Loris è da considerarsi un soggetto molto pericoloso al quale, nonostante la contestazione della recidiva reiterata, ancora oggi, non risulta revocata l'autorizzazione integrata ambientale. Inoltre il Candian è imputato nel procedimento penale n. 15150/03 r.g.n.r. della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia, con l'accusa di aver trasformato in mobili delle vecchie traversine della ferrovia, impregnate di una sostanza altamente cancerogena, il creosoto, nel periodo compreso tra il 2002 e il 2005. In quest'ultima vicenda sono coinvolti sia gli amministratori della Cal srl di Fossò (Loris Candian) e della Rossato Fortunato srl di Pianiga (Sandro Rossato), sia i dirigenti di quest'ultima società, cioè, Bernardi Michele e Scantamburlo Roberto.

Tutti gli imputati sono stati accusati di traffico di rifiuti pericolosi e tossici, per aver riutilizzato il legno delle vecchie traversine della ferrovia al fine di realizzare palizzate da giardino e mobili vari, invece di smaltirle come rifiuti pericolosi. A tale proposito, Rossato Sandro (deceduto nel 2015), Candian Loris e Bernardi Michele sono stati tutti arrestati nel 2005 in forza di ordinanza di

custodia cautelare del Corpo forestale di Venezia per i reati di associazione a delinquere e illecito smaltimento di rifiuti.

In quest'ultima vicenda il tribunale di Venezia, in composizione monocratica, con sentenza n.123/15 del 23 gennaio 2015, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli imputati per essere i reati loro contestati (traffico illecito di rifiuti e false annotazioni sui registri di carico e scarico della Ecolando di Lando Tiziano e della Rossato Fortunato srl) estinti per intervenuta prescrizione. Avverso tale sentenza, il pubblico Ministero, dottor Giorgio Gava, ha proposto appello con atto del 16 febbraio 2015, contestando l'intervenuta prescrizione (doc. 258/1). Naturalmente, l'intervenuta prescrizione dei reati, nulla toglie alla gravità delle condotte contestate da parte di soggetti che, come si è visto, sono adusi a tali illeciti comportamenti.

12.7 - Carraro Fratelli srl e altri

Nel medesimo contesto delle attività delittuose finora rappresentate merita di essere posta in evidenza una ulteriore vicenda giudiziaria, che conferma il quadro allarmante di quanto rappresentato nella premessa di questo paragrafo. Riferisce il prefetto di Venezia (doc. 37/1) che il Corpo forestale dello Stato, nel biennio 2010-2011, ha svolto un'importante attività di indagine che ha portato al sequestro di un'area di 110.000 metri quadri, destinata alla realizzazione di un'imponente autoparco e di un centro logistico, siti nel comune di Scorzè (investimento di oltre 15 milioni di euro) e al sequestro parziale di due impianti di recupero rifiuti inerti. È stata accertato che, nella realizzazione delle opere, nel corso dell'anno 2009, sono stati stesi sul terreno oltre 30.000 tonnellate di materiali classificati come materie prime secondarie, ma in realtà con le caratteristiche di rifiuti provenienti da inammissibili operazioni (solo in parte puntualmente identificate) di frantumazione, riciclo, recupero e miscelazione di rifiuti pericolosi, costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto, che non avevano perso la loro natura di rifiuto pericoloso.

In particolare, si tratta di materiali che, per cospicua parte, costituivano il prodotto di operazioni di recupero esperite presso impianti di gestione rifiuti senza che, all'esito delle operazioni di recupero, fossero state mai eseguite tutte quelle verifiche analitiche indispensabili, a norma di legge, a far cessare la qualifica di rifiuto e a conferire ai materiali la natura giuridica di materia prima secondaria. Si tratta di materiali provenienti da vari impianti della regione Veneto, che espletano attività di recupero rifiuti in regime semplificato, cioè, la Telve Rigo srl di Vedelago, la Pigozzo Scavi snc di Salzano e la Carraro F.lli srl di Campodarsego, che da sola ha fornito circa 20.000 tonnellate di rifiuti pericolosi costituiti da materiali di costruzione contenenti amianto.